

Sentenza del 21/12/2016 n. 1774 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

FINANZA LOCALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - esenzione per insegne nella sede ove si svolge l'attività - applicabilità alle cabine fotografiche: non sussiste

Massima:

L'esenzione dall'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' per le insegne che contraddistinguono "la sede ove si svolge l'attività" non si applica alle cabine predisposte per effettuare, in modo automatico, foto ritratti. La norma di esenzione fa riferimento alla nozione tecnica di sede dell'azienda od impresa e non può venir estesa a ricomprendere luoghi privi di caratteristiche strutturali, di autonoma organizzazione e, comunque, non identificati come sedi nel registro delle imprese.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appello RGA N. 819/2016 avverso la Sentenza N.562/2015 della CTP di Savona, che respingeva il ricorso Proposto da: D. A. s.r.l.

Controparte: ICA Imposte Comunali Affini s.r.l. Sede di La Spezia.

Oggetto della Sentenza impugnata: avviso di accertamento n.310 Pubblicità anno 2013.

Con la sentenza in epigrafe la CTP di Genova ha respinto il ricorso promosso dalla Società D. A. s.r.l., contro l'avviso di accertamento n. 310 per l'anno 2013 emesso dalla Società ICA s.r.l. concessionaria del Comune di Varazze relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità.

La Società D. A. s.r.l. presenta appello, sostenendo quanto di seguito enunciato:

quanto asserito dalla CTP è manifestamente in contrasto con l'art.17 comma 1 bis del DLGS 507/93, atteso che non richiede in alcun modo che la cabina costituisca sede primaria o secondaria dell'attività.

La cabina fotografica rappresenta inequivocabilmente il luogo di esercizio dell'attività Il comma 7 bis dell'art.17 del DLGS 507/93 dispone che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento per le insegne di esercizio anche di superficie superiore al limite di cui al periodo precedente."

La norma richiede che, ai fini dell'esenzione, l'insegna sia apposta nella sede ove si svolge l'attività a cui si riferisce, indipendentemente da qualunque qualificazione della sede sociale come legale o secondaria, in nessun modo richiamata dalla legge, con conseguente erroneità e violazione di legge da parte della gravata sentenza.

Al riguardo richiama la sentenza n. 23021/09 della Corte di Cassazione.

Esaminando la sentenza qui opposta si evidenziano i seguenti motivi che la rendono illegittima e ne determinano di conseguenza la nullità:

1. Errata interpretazione della norma. Carente od insufficiente motivazione.
2. Inversione dell'onere della prova.

Chiede:

che l'On. le CTR adita, voglia annullare la sentenza di primo grado per i motivi su indicati e comunque nel merito riformarla in accoglimento alla tesi esposta dalla scrivente D. A. s.r.l., annullando di conseguenza l'avviso di accertamento.

Con vittoria di spese.

La Società ICA s.r.l. presenta controdeduzioni , eccependo quanto segue:

- Preliminarmente occorre evidenziare come codesta CTR abbia già respinto analoghi appelli proposti dalla D. A. s.r.l.
- Il caso portato all'attenzione degli odierni Ill.mi Giudicanti riguarda non le insegne di esercizio, ma dei mezzi, marcatamente pubblicitari, mera pubblicità del prodotto venduto e dei servizi offerti quali: fototessere valide per

tutti i documenti, Fotofun, ristampe a solo 1 euro, ecc. esposti sulle cabine per fototessera. Tali mezzi non possono, è evidente, per la loro stessa natura, assumere al ruolo di insegna di esercizio e pertanto sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.

- Sul punto si sono espresse a più riprese varie CTR e la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenze n. 27497 a n. 27053 del 30/12/2014 e n. 13023 del 24/06/2015 esprimendosi su un caso analogo.
- Ricordiamo peraltro che i mezzi esposti da controparte superano, comunque i cinque metri quadrati.
- la Società ICA s.r.l., richiama l'art. 17 del D. Lgs. n. 507/93, illustrandone il contenuto e i termini per la corretta applicazione al caso in esame.

Chiede:

voglia codesta On. le CTR, confermare l'impugnata sentenza in quanto corretta nei suoi presupposti di diritto e di fatto.

Vinte le spese di 1° e di 2° grado, nella misura che Codesta On. le CTR vorrà liquidare.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione, esaminati gli atti, deduce quanto segue:

ritiene non accoglibili le motivazioni esposte dalla Società D. A. s.r.l., ai fini di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, siamo di fronte a cabine per il rilascio di fototessere ed altro, ove le scritture informative e le fotografie apposte sulle cabine, rappresentano un vero e proprio messaggio pubblicitario, volto a richiamare l'attenzione del pubblico sui servizi offerti.

Tali cabine non possono essere considerate sedi secondarie o filiali della Società appellante, in quanto non compaiono sul certificato della CCIAA e non hanno le caratteristiche strutturali e di autonoma organizzazione nonché di lavoro umano che sono richieste per qualsiasi unità operativa commerciale e/o di produzione di servizi. Prendendo in esame il contenuto del DLGS 507/93, si evince la non debenza del tributo per quelle insegne che abbiano ad individuare, contraddistinguendola, "la sede ove si svolge l'attività cui (le insegne) si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati" - il comma 6 dell'art. 2 bis della L. n. 75/2002 specifica che la scritta qualificabile come insegna di esercizio debba avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica", ma sempre riferita alla "sede dell'attività".

La circolare n. 1/DPF dell'8/2/2002, come integrata da quella n. 3 DPF del 3/5/2002, chiarisce come, per "sede dell'attività, debba essere intesa anche l'eventuale sede secondaria, oltre a quella legale o principale. Al punto 3 della n. 3 DPF /2002, vengono individuati i caratteri salienti delle insegne di esercizio, ravvisandoli necessariamente in quei mezzi di comunicazione al pubblico che presentino quanto meno: il nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività e la tipologia dell'attività esercitata. Caratteri distintivi eventualmente integrati dalla presenza del marchio del prodotto commercializzato o dal servizio offerto.

- Alla luce di quanto sopra l'appello della società non è meritevole di accoglimento, in quanto, solo una non giustificata forzatura della legge potrebbe consentire di parificare delle semplici "cabine" "boxes" o macchinari peraltro amovibili, puri fornitori/distributori di servizi/prodotti come sedi seppure secondarie di un'impresa, né come unità operative decentrate. La forzatura fa leva sulla definizione di "luogo di svolgimento dell'attività economica", senza collegare l'espressione letterale alla nozione tecnica di sede dell'azienda od impresa, propria e specifica della norma La Commissione, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, rigetta l'appello della Società D. A. s.r.l. e conferma la sentenza impugnata. Per quanto riguarda le spese ritiene che debbano essere poste a carico della parte soccombente, nella misura di Euro 300,00 per il presente grado di giudizio

P.Q.M.

- La Commissione rigetta l'appello, conferma la sentenza di 1° grado e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 300,00

Genova 1 dicembre 2016